Allegato B

Regolamento relativo al Concorso regionale "*Viaggi della Memoria*" a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029

Articolo 1 – Premio "*Viaggi della Memoria*"

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 10/2022, adotta il Regolamento per il Concorso annuale "*Viaggi della Memoria*" – per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 per lo svolgimento di visite didattiche in presenza o in modalità virtuale presso uno dei "*Luoghi della Memoria*" del territorio regionale, nazionale o estero da parte degli studenti e del personale docente degli Istituti scolastici e delle Istituzioni formative lombarde (CFP) che erogano Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il Concorso riconosce un contributo economico (di seguito denominato "*Premio*") erogato dalla Regione a titolo di compartecipazione, è volto a promuovere la realizzazione – da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi (anche in partenariato con gli Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro, presenti sul territorio) – di iniziative progettuali che valorizzino percorsi di studio e conoscenza e che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici del Novecento, con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali ed internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.
3. Considerando l'attuale scenario internazionale, segnato dalla persistenza di guerre e conflitti che interessano l'Europa e numerosi altri paesi del mondo, il concorso "Viaggi della Memoria " per il triennio 2026/2028 individua il seguente macrotema:
   "Libertà, democrazia e pace: le lezioni della storia per il mondo di oggi"
4. Le iniziative devono essere finalizzate a:
   - preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento;
   - valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
   - promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente e per sviluppare e consolidare le competenze di cittadinanza;
   - far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia e partecipazione democratica;
   - promuovere il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, negazionismo nonché di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza.

5. Le proposte progettuali devono intendersi come elaborati predisposti dagli studenti, con l'intento di conoscere determinati, luoghi avvenimenti e testimoni della storia del Novecento, che saranno oggetto di visita, incontro e conoscenza personale. Gli elaborati devono:
   a. motivare la scelta dell'iniziativa proposta, correlandola al percorso di studi ovvero ad uno specifico interesse per la tematica individuata;
   b. evidenziare l'obiettivo che gli studenti si prefiggono di raggiungere attraverso il "Viaggio della Memoria";
   c. descrivere le attività, gli strumenti e le modalità previste per valorizzare il ruolo dei "Luoghi della Memoria".
6. Il Concorso "*Viaggi della Memoria*" si articola in un'unica linea di intervento e prevede l'erogazione di un premio così differenziato:

   - Fascia A: dal 1° al 10° classificato;
   - Fascia B: dal 11° al 20° classificato;
   - Fascia C: dal 21° al 30° classificato

   I progetti dovranno prevedere obiettivi, attività e impatto sociale interamente sviluppati in coerenza con le finalità della legge regionale n.10/2022.
7. La somma che la Regione destina al Concorso "*Viaggi della Memoria*" per il triennio 2026/2028 è pari ad € 650.000,00 così ripartito:
   - A.s. 2026/2027 € 250.000,00;
   - A.s. 2027/2028 € 200.000,00;
   - A.s. 2028/2029 €200.000,00;
8. Il Premio del Concorso è assegnato ai trenta migliori progetti, presentati dalle Istituzioni scolastiche o dalle Istituzioni formative (CFP) sviluppati da gruppi di studenti (con un numero minimo pari a due).
9. Per ogni Fascia, ai vincitori saranno assegnati, per l'a.s. 2026/2027 i seguenti Premi:
   - € 12.350 per la Fascia A;
   - € 7.410 per la Fascia B;
   - € 4.940 per la Fascia C.

   Per gli a.s. 2027/2028 e 2028/2029 i Premi saranno così ripartiti:
   - € 9.850 per la Fascia A;
   - € 5.910 per la Fascia B;
   - € 3.940 per la Fascia C.
10. Il Premio sarà assegnato all'Istituzione scolastica o formativa di appartenenza degli studenti vincitori, che li potrà utilizzare per:
    - realizzare il viaggio o l'iniziativa presentata;
    - realizzare ulteriori attività di approfondimento e sviluppo correlate al progetto, con il diretto coinvolgimento degli studenti vincitori e/o di altri studenti della classe/Istituto scolastico o formativo.
11. Le scuole vincitrici saranno tenute a presentare un elaborato conclusivo che restituisca quanto realizzato durante il progetto, evidenziandone gli esiti, le riflessioni emerse e quanto appreso dai partecipanti nel corso delle attività.
12. Regione Lombardia destina una somma di euro 3.000,00 in favore dell'Istituzione scolastica – individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, USR) – a titolo di rimborso spese per la funzione di liquidazione del Premio.
13. L'importo complessivo previsto per ciascuna annualità è trasferito in un'unica soluzione all'Istituzione scolastica o formativa che provvede a svolgere la funzione di liquidazione del Premio ai singoli Istituti scolastici e CFP vincitori.

14. La Regione si riserva di non assegnare il Premio qualora le proposte pervenute non siano giudicate idonee a soddisfare lo scopo del Concorso.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del Concorso denominato "*Viaggi della Memoria*" sono:

a. Gli studenti iscritti e frequentanti delle classi quinte della scuola primaria, le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado e le classi dell'ultimo triennio delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia, e relativo personale docente;
b. studenti iscritti e frequentanti le Classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo, e relativo personale docente.

Articolo 3 – Giuria

1. Per la selezione dei vincitori del Concorso "*Viaggi della Memoria*", è individuata, per ciascun anno scolastico una Giuria, quale organo straordinario e temporaneo. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.
2. La Giuria, sulla base dei contenuti e dei criteri definiti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento, esaminerà e valuterà le proposte pervenute, assegnando i Premi alle 30 migliori progettualità.
3. La Giuria, come definito all'articolo 7 dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e USR, di cui all'allegato A, è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti, come segue:
   - due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione generale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
   - due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
   - due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
   - due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
   - un componente nominato dall'USR tra Soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria, mediante – ad esempio – la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione, sul tema, di iniziative per le Scuole.
4. La nomina a componente della Giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine della Regione.
5. La nomina a componente della Giuria di selezione è altresì preclusa a coloro che sono in conflitto di interesse rispetto agli studenti partecipanti ed ai relativi Istituti di appartenenza di questi ultimi.
6. Il procedimento per l'individuazione dei giurati sarà a cura di USR, che – previa valutazione dei requisiti – procederà con proprio atto alla costituzione della Giuria di selezione.
7. Decadono dal ruolo di componenti della Giuria coloro che, successivamente alla nomina, siano stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o si trovino in situazioni di conflitto di interessi nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine di Regione Lombardia, così come in ipotesi di violazione dei principi di riservatezza, indipendenza e trasparenza.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Giuria.

Articolo 4 – Indizione del Bando e presentazione delle candidature

1. Il Dirigente *della U.O. Istruzione, Parità educativa e Filiera formativa* adotta annualmente il Decreto per l'emanazione del Concorso per l'assegnazione dei Premi. Ai fini dell'assegnazione dei premi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del presente regolamento.
2. Possono presentare la candidatura al Concorso "*Viaggi della Memoria*":
   a) Le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia;
   b) le Istituzioni formative (CFP) iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati (di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo.
3. I soggetti ammessi a presentare i progetti possono organizzarsi in partenariato con altre Istituzioni scolastiche statali o paritarie o con Autonomie locali ed altri Enti, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione.
4. I soggetti del partenariato dovranno partecipare almeno ad una delle attività di progettazione, organizzazione e/o realizzazione del progetto;
5. Ogni Istituzione scolastica o formativa può presentare un solo progetto, come soggetto singolo oppure come capofila di un partenariato, fermo restando che i progetti dovranno riferirsi all'anno scolastico in corso al momento della candidatura.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute prevede:
   - un'istruttoria formale, relativa alla verifica dei requisiti soggettivi ed alla completezza documentale, a cura del Responsabile del Procedimento;
   - una valutazione di merito, a cura della Giuria di selezione, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento.
2. L'assegnazione del Premio avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, mediante l'esame delle candidature pervenute, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle stesse rispetto ai contenuti ed ai criteri descritti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Gli esiti della valutazione e la pubblicazione dei vincitori saranno effettuati entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 6 – Contenuti delle proposte progettuali

1. Gli elaborati proposti possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Concorso e devono contenere i seguenti elementi:
   - titolo dell'iniziativa proposta;
   - descrizione dell'iniziativa proposta; ad esempio, il "*Viaggio*" può essere proposto attraverso la progettazione e la realizzazione di:

     - un viaggio o una visita virtuale nel "*Luogo della Memoria*" prescelto;
     - una visita ad un archivio storico, con la realizzazione di un prodotto di comunicazione che trasmetta i valori sottostanti la conoscenza dei "*Luoghi della Memoria*";
     - una cerimonia di commemorazione, una lapide commemorativa o la progettazione di un monumento o di un memoriale;

- un'opera in forma grafica (sito informativo, illustrazione, murales, graphic novel etc.), in forma o video (video informativi, documentario) o di un podcast;
- un'intervista con un superstite, con un suo familiare o con uno storico che ha studiato quell'episodio o quella personalità;
- un progetto che prevede l'impiego di tecnologie digitali avanzate, comprendenti realtà virtuale e/o ambienti immersivi, ambienti di gioco o percorsi multimediali di apprendimento, con il possibile supporto di strumenti di intelligenza artificiale;
- qualsiasi altra proposta di forma progettuale o espressiva, fisica o virtuale, che risponda al tema ed agli obiettivi del Concorso.

- motivazioni alla base della proposta progettuale e descrizione dei relativi obiettivi nonché delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
- numero degli studenti coinvolti nell'attività progettuale e potenziali ulteriori destinatari raggiunti attraverso prodotti/azioni conseguenti;

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Possono partecipare alla selezione, tramite il meccanismo della candidatura, tutti gli elaborati con un contenuto coerente con quanto previsto al precedente articolo 6.
2. Le proposte saranno valutate secondo la loro originalità, la coerenza con la tematica del Concorso, le motivazioni che hanno spinto gli studenti a candidarsi e l'impatto sociale del progetto.
3. Nello specifico, gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
   a. coinvolgimento di un Istituto scolastico o formativo in un viaggio/iniziativa/progetto oggetto del Concorso, dando priorità agli Istituti coinvolti per la prima volta;
   b. coerenza con le finalità stabilite dalla legge regionale 10/2022 e specifica indicazione degli obiettivi, finalità, azioni e output dell'iniziativa;
   c. motivazione alla base della proposta e che hanno spinto la Scuola ed il proprio gruppo di studenti a partecipare al Concorso;
   d. livello di dettaglio, di chiarezza del progetto e originalità della proposta; completezza nella descrizione delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
   e. impatto sociale della proposta in funzione degli strumenti divulgativi e di comunicazione previsti per la diffusione del progetto e loro innovatività;
   f. composizione e qualità del partenariato, se presente, rispetto all'iniziativa proposta e modalità di partecipazione alle attività previste dal progetto;

Articolo 8 – Premiazione del concorso

È istituita la Giornata di premiazione delle scuole vincitrici, quale momento annuale di valorizzazione, diffusione e condivisione delle esperienze realizzate nell'ambito del concorso.
La Giornata costituisce altresì occasione di confronto e di disseminazione delle lezioni apprese, attraverso la condivisione di testimonianze degli studenti e delle studentesse coinvolti, contributi dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché momenti di approfondimento e riflessione sui risultati conseguiti e sull'impatto delle attività svolte.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento per l'assegnazione annuale del Premio "*Viaggi della Memoria*", rende apposita informativa per il Trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della Giuria, Istituzioni scolastiche e formative.